REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO.

ART. 1 - OGGETTO.

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241, deve attenersi per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati e associazioni che svolgano attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo, così come specificate nel successivo art.3.

ART. 2 - FINALITA'

Gli interventi disciplinati dal presente regolamento, devono essere informati al principio dello sviluppo economico e sociale della comunità amministrata e della valorizzazione del territorio.
I contributi consistono nell'erogazione di somme di denaro a specifica destinazione.
Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita o a prezzo e/o tariffa ridotti di beni e servizi comunali e apporti di lavoro di dipendenti comunali.

ART. 3 - DESTINATARI

Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associate, gli enti pubblici e privati, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale, ecc., che abbiano la residenza o la sede nel Comune, svolgano attività senza fini di lucro, in rapporto alla quale l'intervento è richiesto per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, sportivo, turistico, ricreativo, ecc..
Nel caso di soggetti che non abbiano la residenza o la sede nel Comune, gli interventi possono essere erogati solo se le iniziative organizzate riguardano il territorio e la popolazione del Comune e vanno commisurati al relativo impegno finanziario.
L'Amministrazione Comunale favorisce il più ampio pluralismo di tali attività e/o manifestazioni e ne valorizza lo sviluppo e la diffusione.

ART. 4 - MODALITA' PER L'ACCESSO

Le domande e le proposte di intervento possono essere riferite a:

a) attività annuale
b) singole iniziative

Nel caso di attività annuale le domande e le proposte di intervento, opportunamente motivate, devono essere documentate e corredate:

1) *da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;*
2) *dalla indicazione della struttura organizzativa dell'ente, associazione, ecc. (presidente, segretario, tesoriere, consiglieri, ecc.) qualora si tratti di associazione non iscritta al registro comunale di cui al successivo art.___*
3) *dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri enti;*
4) *dal bilancio preventivo, relativo all'anno in cui si svolge l'attività; nel caso in cui il soggetto richiedente non abbia obbligo di bilancio preventivo, lo stesso presenterà il budget sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta, con le modalità di cui all'art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dal legale rappresentante dell'associazione, ente, società o gruppo;*
5) *dal conto consuntivo, relativo all'anno precedente a quello in cui si svolge l'attività; nel caso in cui il soggetto richiedente non abbia un bilancio fiscale, il consuntivo dovrà essere presentato sotto forma di dichiarazione*

sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta, con le modalità di cui all'art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dal legale rappresentante dell'associazione, ente, società o gruppo.

Nel caso di singole iniziative, le domande e le proposte di intervento, opportunamente motivate, devono essere documentate e corredate:

1. *da una dettagliata descrizione dell'iniziativa da realizzare, con la relativa previsione di spesa;*
2. *dalla indicazione della struttura organizzativa dell'ente, associazione, ecc. (presidente, segretario, tesoriere, consiglieri, ecc.);*
3. *dal bilancio preventivo dell'iniziativa, presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta con le modalità di cui all'art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dal legale rappresentante dell'associazione, ente, società o gruppo;*
4. *dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri enti;*
5. *dal bilancio preventivo annuale relativo all'anno in cui si svolge l'attività, e consuntivo relativo all'anno precedente, presentati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta con le modalità di cui all'art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dal legale rappresentante dell'associazione, ente, società o gruppo;*

Le domande devono essere presentate, con le modalità previste dall'art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, all'Ufficio Cultura, Sport e tempo libero, che ne cura l'istruttoria ed il relativo procedimento.

ART.5 - TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti di cui all'art.3 che svolgono attività non sporadica, sono tenuti a presentare domanda per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento delle manifestazioni previste nell'arco dell'anno, entro il 30 novembre dell'anno precedente.
Le domande per contributi riguardanti singole iniziative, devono essere presentate almeno 10 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

ART.6 - FINANZIAMENTO

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale, determina l'ammontare complessivo dei contributi annuali da assegnare per le attività ed i soggetti di cui all'art.3.
Entro 30 gg. dall'approvazione definitiva del bilancio di previsione annuale, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, emana le direttive, i criteri e le priorità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma precedente.
Al fine dell'emanazione di tale atto, la Giunta può richiedere l'esame preventivo delle domande di contributo annuale presentate entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art.5.
Per iniziative e attività di particolare rilevanza e tradizione nell'ambito cittadino, la Giunta Comunale può indicare l'importo minimo e massimo del contributo da erogare.
Il contributo non può, in ogni caso, eccedere la somma equivalente al pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.

ART.7 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi per le attività annuali vengono assegnati, entro gg.60 dall'emanazione della delibera di Giunta di cui al 2° comma dell'art.6, con determinazione del Responsabile del Settore cui afferisce l'Ufficio Cultura, Sport e tempo libero.
I contributi per le singole iniziative vengono assegnati, con le medesime modalità di cui al comma precedente, entro i seguenti termini:

- gg.60 dalla presentazione della domanda per le richieste presentate successivamente all'emanazione della deliberazione di Giunta di cui all'art.6;
- entro gg.60 dall'emanazione della suddetta delibera per le richieste presentate prima di tale data.

ART.8 - CRITERI DI VALUTAZIONE.

Nell'esame delle domande e nell'assegnazione dei contributi si deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati annualmente dalla Giunta Comunale, ai sensi del precedente art.6, dei seguenti elementi di valutazione delle attività ed iniziative a cui le domande stesse si riferiscono:

- rilevanza culturale, sociale ed economica;
- valorizzazione della realtà locale;
- rilevanza tradizionale e territoriale;
- entità del preventivo e/o consuntivo;
- situazione finanziaria dell'associazione.

ART.9 – PATROCINIO.

Il patrocinio è lo strumento attraverso il quale viene stabilita la collaborazione del Comune ad una specifica iniziativa di privati, società, associazioni, gruppi, ecc..
Il patrocinio viene deliberato dalla Giunta Comunale.
Nel caso in cui il patrocinio sia oneroso per il Comune, si adotterà la seguente procedura:

a) l'elargizione di vantaggi economici che non comportino il pagamento di un contributo in denaro (messa a disposizione di personale comunale, uso gratuito di sale riunioni e di attrezzature di proprietà comunale, beni in natura, ecc.) sarà deliberata dalla Giunta Comunale contestualmente all'adozione del patrocinio. Nella deliberazione dovrà obbligatoriamente essere indicato l'ammontare economico del beneficio concesso, al fine della successiva pubblicazione all'albo dei contributi erogati dal Comune;
b) l'elargizione di contributi in denaro sarà determinata con le procedure di cui agli articoli 4-5-6-7-8-10.

ART.10 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.

La liquidazione dei contributi assegnati viene effettuata a consuntivo dell'attività svolta.
In particolare:

a) la liquidazione dei contributi annuali viene effettuata dopo la fine dell'anno di riferimento e dietro presentazione del bilancio consuntivo secondo le forme di cui al punto 5 dell'art.4, comma 2°;
b) la liquidazione dei contributi per singole iniziative viene effettuata dopo la realizzazione delle stesse e dietro presentazione del bilancio consuntivo secondo le forme di cui al punto 5 dell'art.4, comma 3°.

ART.11 - INFORMAZIONE

Al fine di garantire la massima trasparenza all'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati.

ART.12 - ACCERTAMENTI D'UFFICIO

Il responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione Comunale o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

ART.13 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

E' istituito presso l'ufficio attività culturali, sport e del tempo libero del Comune il registro delle associazioni di promozione sociale. I soggetti iscrivibili al registro sono le associazioni di promozione sociale che hanno sede legale ed operano nel territorio comunale. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica costitute ai sensi della legge n.383 del 2000 e della L.R. 34/02 per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate:

a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

Non sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti di cui all'art.2, comma 2 e 3, della legge n.383 del 2000 e le associazioni che pongono limiti alle ammissioni degli associati non strettamente funzionali e necessari al perseguimento degli scopi di promozione sociale dell'associazione.

Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali delle associazioni di promozione sociale, le stesse possono, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alle associazioni medesime. Possono inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Le associazioni devono essere caratterizzate per espressa disposizione dello statuto e dell'atto costitutivo

- dall'assenza di fini di lucro;
- dall'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;
- dalla democraticità dell'ordinamento interno, in particolare deve essere prevista l'elettività delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale, nonché l'effettività del rapporto associativo. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Presidente della Regione, sentito l'osservatorio regionale di cui all'art.14, può consentire deroghe alla presente disposizione;
- dall'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;
- dallo statuto ed atto costitutivo devono inoltre risultare i criteri per l'ammissione ed esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi nonché le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

ART.14 – ISCRIZIONE AL REGISTRO.

Possono iscriversi al registro comunale delle associazioni di promozione sociale le associazioni che, avendo sede ed operando nel territorio comunale ed essendo in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente ne facciano richiesta all'Ente presentando domanda da cui risulti:

1) la ragione sociale dell'Associazione;
2) l'indicazione delle finalità sociali e senza fini di lucro;
3) le generalità del legale rappresentante e l'elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
4) l'indicazione del domicilio legale;
5) relazione dell'attività svolta dall'associazione che evidenzi i fini di promozione sociale e il tipo di attività attraverso cui intende perseguirli, l'assenza del perseguimento di lucro anche in forme indirette o differite.
6) La dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art.9.

Alla domanda vanno allegati l'atto costitutivo e/o lo statuto.
L'iscrizione al registro è effettuata per tipologia di attività, dell'esito dell'esame della domanda verrà data comunicazione formale all'Associazione;
Al registro saranno iscritte d'ufficio le Associazioni che siano iscritte all'Albo regionale o provinciale nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.
Le associazioni iscritte al registro sono tenute a comunicare al Comune, entro trenta giorni, qualunque modificazione relativa alla natura giuridica e al tipo di attività svolta e a presentare la documentazione che sia conseguentemente richiesta.
La revisione del registro viene effettuata annualmente.
La cancellazione dal registro comunale è disposta con atto dirigenziale motivato e comunicato entro trenta giorni dall'assunzione all'associazione cancellata e alla Provincia.
Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa associazione iscritta;
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno o valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

ART.15 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Cultura, Sport e tempo libero, perché ne possa essere presa visione in qualsiasi momento.
Comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente regolamento e di tutte le eventuali future modifiche verrà data tempestivamente alla cittadinanza con l'impiego degli strumenti di informazione ritenuti più efficaci e capillari.
Tutti i provvedimenti attuativi del presente regolamento saranno altresì pubblicizzati con le stesse modalità.